CAMERA DEI DEPUTATI N. 1213

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONITO, FOLENA, OLIVIERI, SERAFINI, LUCIDI, SINISCALCHI, CARBONI, SCHIETROMA

Obbligo di comunicazione dell'appartenenza ad associazioni od organizzazioni da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari

Presentata il 24 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema della pubblicità dell'appartenenza dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) ad associazioni od organizzazioni è già stato, più volte, affrontato dalla Camera dei deputati, nella X, XI e XII legislatura, nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità disciplinare, incompatibilità ed incarichi extragiudiziari.

Il Parlamento non è però ancora giunto alla definizione di un testo, mentre forte e legittima è ogni richiesta di misure che garantiscano i cittadini e la magistratura stessa su di un esercizio della giurisdizione improntato ai criteri di indipendenza, terzietà ed imparzialità.

La presente proposta di legge rende pubbliche le iscrizioni ad associazioni od organizzazioni da parte dei magistrati, mediante comunicazione ai rispettivi organi di autogoverno, ferma restando, come è ovvio, la libertà di associazione.

Il cittadino potrà chiedere, sulla base di norme già esistenti nell'ordinamento, di essere giudicato da altro magistrato che gli dia maggiori garanzie di indipendenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione od organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni dall'iscrizione medesima ai rispettivi organi di autogoverno.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 relative ai magistrati ordinari sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia, quelle relative ai magistrati amministrativi e contabili sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelle relative ai magistrati militari sono pubblicate nel *Giornale ufficiale* del Ministero della difesa.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità.

DDL13-1213
Lire 500